

STATUTO
FONDAZIONE - ISTITUTO DI ALTA CULTURA ORESTIADI
ENTE DEL TERZO SETTORE

Art. 1 - Denominazione

E' istituita - per volontà di Ludovico Corrao - la Fondazione denominata "Fondazione - Istituto di Alta Cultura ORESTIADI" - ENTE DEL TERZO SETTORE.

La Fondazione ha sede in Gibellina, Baglio di Stefano.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, anche all'estero, sedi distaccate, filiali, uffici operativi o di rappresentanza con propria deliberazione, con eventuale attribuzione di una parziale autonomia gestionale.

Art. 2 - Scopi e finalità

La Fondazione ha lo scopo di promuovere e svolgere attività culturali ed educative, realizzando e producendo iniziative culturali, musicali, teatrali, spettacoli, discografiche, scientifiche, editoriali ed ogni altra attività connessa, volte ad operare una sintesi tra diverse culture e a valorizzare il ruolo della Sicilia attraverso il contributo delle proprie identità. Nel perseguire senza fine di lucro, le suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- a) promuove e valorizza ogni espressione di arte, ispirata alle istanze etiche nei settori della musica, del teatro, della poesia, della letteratura, del cinema, dei video, dei sistemi informatici e della comunicazione; contribuisce all'affermazione del ruolo culturale della Sicilia e dei Popoli del Mediterraneo; partecipa alle elaborazioni e manifestazioni di pensiero in ogni sua forma a presidio della libertà, dignità della persona umana e del suo futuro;
- b) crea una struttura operativa per contribuire, attraverso l'arte, la cultura e l'economia, alla promozione dello sviluppo del territorio, delle aree del Mediterraneo e delle aree marginali del meridione e del Sud del mondo;
- c) promuove, produce, organizza e gestisce, anche unitamente o mediante convenzioni con altri enti pubblici o privati, laboratori teatrali, artistici, musicali, di arti applicate, nonché archivi storici delle suddette attività e dei problemi del territorio;
- d) promuove, istituisce, organizza, anche in collaborazione con altri Enti, corsi di formazione professionale di arti e mestieri per la produzione e la promozione artistica, teatrale, cinematografica, audiovisiva, nonché formazione professionale per la conservazione, tutela, salvaguardia e gestione dei beni culturali. A tal fine può assumere ed accettare sponsorizzazioni e compiere attività promozionale, ivi compresa l'utilizzazione dei propri marchi. Può altresì gestire servizi alle persone e alle imprese, connessi alla propria attività istituzionale e gestire corsi di formazione professionale, an-

che per conto di terzi. Per il raggiungimento dei propri fini può attuare collaborazioni con Università, istituzioni scolastiche, accademiche e culturali, nonché partecipare a progetti o bandi, comunque correlati con le proprie finalità statutarie. Oltre che organizzare e perseguire direttamente le finalità predette, la Fondazione può stabilire rapporti di collaborazione con amministrazioni pubbliche e private, con enti, società, istituti, ed organismi di qualunque natura; può aderire, promuovere o partecipare alla costituzione di altri enti, società (anche di servizi), associazioni, e fondazioni con analoghe finalità, anche mediante apporti finanziari e patrimoniali e di opere della propria collezione; in particolare, può stringere rapporti di associazione produttiva e di co-produzione, sia in Italia che all'Estero, anche mediante la stipula di convenzioni pluriennali con organismi qualificati riconosciuti, operanti nei propri settori di attività. Potrà inoltre costituire e/o partecipare a Enti, società, associazioni o fondazioni, per la gestione in autonomia dei beni del "Museo delle Trame del Mediterraneo", della collezione di Arte Contemporanea; Inoltre per incrementare il coinvolgimento dei privati nella gestione e nel finanziamento delle attività la Fondazione ha la possibilità di costituire società per la gestione di servizi aggiuntivi (es. bar, ristorazione, residenze d'arte e servizi editoriali) negli spazi del museo e delle intera struttura naturalmente sempre in stretta connessione con le attività istituzionali previste dall'ente; Inoltre è prevista la possibilità di ricorrere a forme di partnership pubblico-private no profit per la loro gestione. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle che hanno finalità di solidarietà sociale.

Art. 3 - Patrimonio

Costituiscono il patrimonio della Fondazione:

- 1) i beni provenienti dalla donazione "Corrao" specificatamente catalogati nell'atto di donazione ai rogiti del notaio Antonio Marino del 19/12/1992 rep. n.87789 e successive donazioni;
- 2) i beni successivamente a qualsiasi titolo acquisiti al patrimonio della Fondazione e costituenti il già esistente "Museo delle Trame Mediterranee";
- 3) Titoli di stato;
- 4) tutte le donazioni in numerario non aventi specifica destinazione e che di volta in volta verranno tramutate in titoli di stato e/o garantiti dallo Stato, o obbligazioni emesse da soggetti di affidabilità pari a quelle dello stato italiano;
- 5) i conferimenti in titoli o beni patrimoniali e i contributi dei soci, purché, non siano destinati alle attività, a specifici progetti ed alle spese di funzionamento e di gestione della Fondazione;
- 6) gli avanzi di gestione tramutati di anno in anno in titoli

di Stato e/o garantiti dallo Stato o obbligazioni convertibili; o acquisizioni di beni culturali. I beni e le opere d'arte facenti parte del patrimonio della Fondazione possono essere alienati, previo parere vincolante del Comitato Scientifico, a condizione che la vendita non intacchi l'organicità del valore culturale della collezione e l'organicità del patrimonio della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 42/2004 e successive modifiche e/o integrazioni, esclusivamente allo Stato, alle Regioni o agli altri enti pubblici territoriali ovvero (in subordine e solo quando i suddetti enti pubblici si siano dichiarati non interessati all'acquisto entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione) a persone private o a persone giuridiche senza fine di lucro, con l'obbligo che l'acquirente assicuri il rispetto delle condizioni dettate dal Decreto Legislativo numero 42/2004 (e successive modifiche e/o integrazioni) e delle condizioni dettate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani. La vendita dovrà essere preventivamente autorizzata dal Soprintendente pro tempore per i beni culturali ed ambientali di Trapani e la comunicazione agli enti pubblici, al fine di consentire loro l'esercizio del diritto di prelazione, dovrà essere esercitata dal Presidente della Fondazione con le modalità previste dall'articolo 62 del Decreto Legislativo numero 42/2004.

Art. 4 - Funzionamento

Alle spese occorrenti al funzionamento, la Fondazione provvederà con le rendite del patrimonio, con i proventi della gestione dell'attività, con donazioni di privati ed Enti, non destinati a fini Patrimoniali, e con i contributi dello Stato, degli Enti Locali ed altri Enti pubblici e privati.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve, o capitale durante la sua vita, salvo che la distribuzione sia imposta per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione e/o gestione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Esecutivo;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei revisori dei Conti.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto nel massimo da n.13 (tredici) membri:

- presidente vita natural durante Sen. Ludovico Corrao, i suoi discendenti in linea diretta, con esenzione degli oneri previsti dall'ultimo comma del presente articolo;

- Presidente della Regione Siciliana o suo delegato;
- Presidente del libero Consorzio Comunale di Trapani o suo delegato indicato tra i componenti degli Organi Istituzionali dell'Ente previa delega specifica;
- Sindaco del Comune di Gibellina o suo delegato indicato tra i rappresentanti degli Organi Istituzionali dell'Ente previa delega specifica;
- membri cooptati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente approvati a maggioranza dal C.d.A della Fondazione, tra persone giuridiche, enti pubblici o privati, anche senza personalità giuridica, nazionali ed internazionali che versino una quota di capitale sociale e che versano annualmente una quota non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- membri scelti e nominati dal Presidente approvati a maggioranza dal C.d.A. per periodi pluriennali a tempo determinato, in esenzione dagli oneri previsti dall'art. 15, per le riconosciute prestazioni ultradecennali rese a favore della Fondazione o per le doti di chiaro e riconosciuto prestigio culturale e scientifico;
- presidente del Comitato Scientifico che è nominato dal Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un comitato esecutivo composto da quattro membri, incluso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione determina le quote di capitale sociale nonché le quote annuali, da utilizzare per le attività, la gestione, il funzionamento della struttura, e le relative modalità di versamento.

I componenti del Consiglio di Amministrazione esercitano il loro mandato a titolo gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso.

Un componente del Consiglio di Amministrazione, designato dal Presidente, esercita le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sedute ordinarie annuali entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Decadono da membri del Consiglio di Amministrazione enti, istituzioni e privati che: si trovino in conflitto di interessi con la Fondazione.

Art. 7 - Convocazione e quorum

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o PEC spedita con almeno sei giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno

della seduta il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata il medesimo giorno della prima convocazione a non meno di un ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce stabilmente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Presidente può consentire l'intervento e l'espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione o per corrispondenza, solo per i punti all'o.d.g. da approvare senza possibilità di variazioni e non per quelli che necessitano di una discussione e un confronto fra i componenti del C.d.A., purché ai consiglieri venga preventivamente inviata una relazione su ciascuno dei punti all'ordine del giorno.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere vengono fatte constatare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario su apposito libro da tenersi con le modalità previste per omologo libro delle società per azioni.

Le modifiche statutarie vengono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei componenti.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente può nominare due Vicepresidenti, di cui uno Vicario ed uno Onorario.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre a rappresentare la Fondazione:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Comitato Direttivo/Esecutivo.

Il Presidente insieme al Comitato Esecutivo, di cui fa parte di diritto, esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e tutti i poteri gestionali; ha potere di delega e può delegare singoli compiti al vice presidente che in caso di assenza prolungata o impedimento grave del Presidente ne svolge le funzioni.

In particolare il Presidente cura le relazioni con enti istituzionali, imprese pubbliche e private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione.

Egli inoltre sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Il Presidente può altresì nominare uno o più direttori per incarichi speciali, oppure per attività di coordinamento di specifici settori.

Per le successive nomine il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione, scelto tra personalità di chiara fama anche al di fuori del CdA e dura in carica un quinquennio e può essere riconfermato.

Art. 9 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è formato da quattro membri facenti parte del Consiglio di Amministrazione.

Esso è composto:

- dal Presidente o da persona dallo stesso delegata sempre all'interno del CdA;
- da un componente del CdA che rappresenta i discendenti in linea diretta del fondatore Sen. Ludovico Corrao o da un rappresentante, delegato dallo stesso componente, sempre all'interno del CdA;
- da un componente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i privati che danno un apporto strutturale o finanziario all'Ente o da un suo delegato sempre all'interno del CdA;
- dal Sindaco pro-tempore del Comune di Gibellina o suo delegato indicato tra i rappresentanti degli Organi Istituzionali dell'Ente, che lo rappresenta all'interno del CdA.

Spetta al Comitato Esecutivo, insieme al Presidente che lo presiede e ne fa parte, esercitare tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e tutti i poteri gestionali del Patrimonio dell'Ente.

Il Comitato Direttivo/Esecutivo cura la gestione corrente della Fondazione; propone le iniziative per il raggiungimento degli scopi statutarî e cura la gestione delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative della Fondazione.

Specificatamente il Comitato Direttivo/Esecutivo:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega;
- b) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento;
- c) delibera sulla accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, da parte degli "aderenti" e degli "amici";
- d) provvede alla istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

e) delibera sulla delega alla Fondazione, da parte di altri Enti e privati, di attività di studio o di sperimentazione, fissandone le condizioni; delibera altresì sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da offrire alle iniziative di altri Enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;

f) delibera in genere su tutti gli affari che interessano la Fondazione, ad eccezione delle competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione;

g) predispone i piani di lavoro ed i programmi della Fondazione;

h) delibera sulla opportunità di stare in giudizio di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria, sia in controversie attive che passive.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente senza alcuna formalità ogniqualevolta sia ritenuto necessario da ciascuno dei suoi membri.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo prese a maggioranza assoluta dei presenti, vanno raccolte in ordine cronologico, sottoscritte dal Presidente e da un componente facente funzioni di segretario.

I componenti del Comitato Esecutivo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali e documentate spese sostenute in ragione della carica.

Art. 10 - Vicepresidente

I Vicepresidenti vengono nominati dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione per un periodo di cinque anni.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente, in caso di delega su singoli compiti ed in caso di assenza prolungata o impedimento grave del Presidente.

Il Vice Presidente Onorario svolge le funzioni di rappresentanza non legale.

Art. 11 - Comitato scientifico

Il Comitato scientifico provvede a:

- elaborare progetti attività culturali e scientifiche della Fondazione;

- esprimere pareri, su richiesta del Presidente della Fondazione, sulle iniziative, sulle programmazioni e sulle collaborazioni con Istituti, Fondazioni, Università, Enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Il Comitato Scientifico è composto da non più di nove membri, oltre al Direttore del "Museo delle Trame Mediterranee e al Direttore del "Festival delle Orestyadi": I membri del Comitato Scientifico sono scelti fra personalità del mondo delle scienze, dell'arte, della cultura, di nazionalità italiana e straniera; fra personalità delle istituzioni, del mondo del lavoro, dell'impresa e della finanza pubblica e privata di nazionalità italiana e straniera che abbiano acquisito particolari meriti nello sviluppo economico, sociale e culturale del-

la Sicilia, dell'Italia, dell'Europa, dell'area mediterranea. Il comitato è composto da personalità di chiara fama italiane e straniere nominate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione.

il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Presidente della Fondazione Orestiadi, dura in carica cinque anni e partecipa di diritto al Consiglio di Amministrazione. La sua attività è prestata gratuitamente ed è esente dagli obblighi di versamento di quote di capitali o di esercizio della Fondazione.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per cinque anni e, in ogni caso, per prorogatio, fino all'integrale costituzione del nuovo Comitato, essi non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali e documentate spese sostenute in ragione della carica.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da quattro membri effettivi, incluso il presidente, e uno supplente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orestiadi, dura in carica cinque anni può essere riconfermato ed è così composto:

- a) Presidente su designazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orestiadi;
- b) un membro effettivo ed uno supplente su designazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;
- c) due membri effettivi su designazione dell'Assessorato Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana e dall'Assessorato Bilancio e Finanze della Regione Siciliana.

Il Collegio predispone le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo che devono essere presentate, unitamente ai bilanci, al Consiglio di Amministrazione.

Provvede altresì al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e all'esame dei documenti e delle carte contabili. Il collegio delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13 - Obblighi

Entro sessanta giorni della delibera di approvazione la Fondazione si obbliga a trasmettere al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, agli Assessorati Turismo e Spettacolo e Bilancio e Finanze della regione Siciliana ad ogni altro ente cui si renderà necessario il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con allegate le relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei Conti.

Il Presidente provvede, altresì a trasmettere al detto ministero relazione annuale sulla attività svolta dalla Fondazione.

Art. 14 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa,

il patrimonio verrà devoluto, a Musei o gallerie individuate d'intesa tra il Ministero dei Beni Culturali ed Assessorato Beni Culturali della regione Siciliana, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23/12/1996 numero 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - Clausola di rinvio

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117), dal Codice Civile, e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

Firmato: FRANCESCA MARIA CORRAO - ANGELICA BICA